



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Disegno di legge concernente "Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018/2020".**

Testo ddl

Art. 1

### **Aggiornamento fondo di cassa al 1° gennaio 2018**

1. Il Fondo di cassa al 1° gennaio 2018 è rideterminato in euro 487.861.400,20.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, la voce "Fondo di cassa al 1° gennaio 2018" è coerentemente rideterminata

Art. 2

### **Copertura disavanzi pregressi del servizio sanitario**

1. Ai fini della copertura della quota di disavanzo del Rendiconto 2017 approvato dalla Giunta regionale generato dall'accantonamento al risultato di amministrazione delle perdite del sistema sanitario regionale, pari a complessivi euro 680.712.119,30, si autorizza:
  - a. per euro 265.920.000, derivanti dagli ammortamenti non sterilizzati effettuati ante il 2012 dalle aziende sanitarie locali, un piano di rientro di euro 10.636.800 in rate costanti annuali, entro l'arco temporale di 25 anni a decorrere dal 2018;
  - b. per euro 414.792.119,30, relativi alle perdite del sistema sanitario delle annuità 2016, pari a euro 297.625.119,30, e 2017, pari a euro 117.167.000, il piano di rientro per euro 182.479.600 nel 2018 e euro 232.312.519,30 nel 2019, ai sensi del comma 12 dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi.
2. Ai sensi del comma 13 dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi la Regione si impegna ad evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.

Art. 3

### **Disposizioni sul funzionamento del Centro Regionale di Programmazione**

1. A seguito della chiusura della contabilità speciale della L. 402/1994 è abrogato l'articolo 1, comma 21 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)).
2. Il Centro Regionale di Programmazione istituito presso l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio predispone, attua e coordina i piani e programmi delle



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

politiche di coesione e della programmazione unitaria ed esercita le altre specifiche competenze attribuite dalle leggi o da disposizioni della Giunta regionale.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Centro Regionale di Programmazione è disciplinata dall'art. 67 della legge regionale n. 12/1985 e dai regolamenti dedicati, nonché dagli indirizzi impartiti con deliberazione della Giunta regionale. La Direzione è affidata ad un Direttore generale, coadiuvato da un Vice Direttore, nominati con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore della Programmazione, previa deliberazione della Giunta medesima.
4. I relativi oneri di funzionamento gravano sulla Missione 01, Programma 12, Titolo 01 e Titolo 02 , incrementate per gli anni 2018-2020, con le variazioni di bilancio di cui all'articolo 6, comma 2 e, a decorrere dall'anno 2021, con legge di bilancio dei singoli servizi finanziari.

Art. 4

**Disposizioni finanziarie in materia socio sanitaria**

1. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 101.939.000, finalizzata a garantire l'equilibrio del servizio sanitario regionale per l'anno 2018 (Missione 13, programma 03 – Titolo 1 - cap. SC08.7146).
2. Al fine di rimodulare secondo l'effettivo cronoprogramma di spesa gli investimenti del complesso ospedaliero AOU di Sassari è autorizzata, quale finanziamento integrativo degli interventi aventi analogo oggetto a valere sulla programmazione FSC 2014/2020, la spesa di euro 2.359.500 per l'anno 2021 e di euro 700.000 per l'anno 2022 (missione 13 - programma 05 - titolo 2 - SC05.0053). Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzo di pari quota dell'entrata già accertata e imputata per gli anni 2021 e 2022 in conto del titolo 1 - tipologia 103 - capitolo EC122.028 eccedente rispetto alle spese impegnate ed esigibili nella stessa annualità e rispetto alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 5 del 2017, all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018), e all'art. 1, comma 2, L.R. 12 giugno 2018, n. 17, relative alle medesime annualità.
3. Al fine di rimodulare secondo l'effettivo cronoprogramma di spesa gli investimenti dell'Azienda Ospedaliera Brotzu quale finanziamento integrativo degli interventi aventi analogo oggetto a valere sulla programmazione FSC 2014/2020 è autorizzata la spesa di euro 2.200.000 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, di euro 2.170.000 nel 2023, euro 2.400.000 nel 2024 ed euro 1.550.000 nell'annualità 2025 (missione 13 - programma 05 - titolo 2 - SC05.0053). Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzo di pari quota dell'entrata già accertata e imputata per gli anni a partire dal 2021 in conto del titolo 1 - tipologia 103 - capitolo EC122.028 eccedente rispetto alle spese impegnate ed esigibili nella stessa annualità e rispetto alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 5 del 2017,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018), e all'art. 1, comma 2, L.R. 12 giugno 2018, n. 17 relative alle medesime annualità.

**Art. 5**

**Altre disposizioni finanziarie**

1. La Regione provvede alla revisione dei residui perenti risultanti dal rendiconto 2017. A tal fine provvede alla cancellazione definitiva delle perenzioni per le quali non sussista la permanenza della relativa obbligazione giuridicamente vincolante e alla conferma di quelle per le quali sia stata certificata la permanenza della relativa obbligazione. Le obbligazioni confermate relative a spesa di investimento esigibile negli esercizi successivi al 2018 e aventi i requisiti dell'articolo 3, comma 18, della Legge 350 del 2003, possono essere imputate negli esercizi 2019 e 2020 considerati nel bilancio di previsione ed in quelli successivi secondo il relativo cronoprogramma, con contestuale cancellazione della posta in perenzione, per un importo massimo di euro 263.780.552,09 come da Tabella B – Elenco investimenti con cronoprogramma allegata alla presente legge. Per le finalità del presente comma è autorizzata la contrazione di un mutuo ad erogazione multipla di durata non superiore agli 8 anni. La rimodulazione degli interventi e dei loro cronoprogramma è adottata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. È autorizzata, nell'anno 2018, la spesa di euro 5.000.000 al fine di finanziare gli enti locali che abbiano sofferenze finanziarie in conseguenza di sentenze, arbitrati o di transazioni relativi ad avvenuti investimenti ed espropriazioni i cui oneri non siano sostenibili con le ordinarie disponibilità finanziarie dell'ente. (missione 18 , programma 01, titolo 1 SCN NI).
3. Per l'anno 2018 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 17, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 è integrata di euro 150.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 1 capitolo SC08.7205).
4. Ai fini dell'ampliamento e della costruzione di cimiteri di cui all'articolo 34 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999) e s.m.i., è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 3.500.000 nell'anno 2018 (missione 08 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC08.6870).
5. Per ciascuno degli anni 2018 e 2019 la quota di euro 400.000 prevista dal comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017) a favore delle unioni dei comuni capofila dei progetti di programmazione territoriale rientranti nella strategia 5.8 del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2014/2020, attuati in associazione di più unioni di comuni, è posta a carico della quota del fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 destinato alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). I criteri di ripartizione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con la Conferenza Regione-enti locali (missione 18 – programma 01 – titolo 1).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

6. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (legge di stabilità 2018) le parole "destinate ai comuni" sono sostituite con le parole "destinate alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)".
7. Le risorse sussistenti nei bilanci degli enti locali, trasferite ai sensi della programmazione comunitaria 2007/2013 relative a progetti cofinanziati nell'ambito degli stessi programmi, permangono in capo agli enti medesimi per essere utilizzate prioritariamente per le stesse finalità e in coerenza con la programmazione unitaria regionale. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse è subordinato alla coerenza espressa dall'unità organizzativa competente per la programmazione unitaria.
8. Al fine di assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio delle Province della Regione è autorizzata per l'anno 2018, la spesa di euro 5.000.000 (missione 18 , programma 01, titolo, 1 SC08.7306).
9. Per l'anno 2018 il contributo regionale di cui all'art. 3, comma 10 della legge regionale 13 aprile 2017, è incrementato di ulteriori € 300.000 (missione 09 - programma 05– titolo 1 - capitolo SC04.1698).
10. Al fine di erogare contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive colpiti da eventi calamitosi verificatisi in Sardegna è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 2.227.000 a valere sul Fondo speciale per le emergenze regionali di cui alla della legge regionale n. 26 del 9 novembre 2015, (missione 11 - programma 02- titolo 1 – SC05.0571).
11. Per l'anno 2018 l'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 18 della legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2018 ( Legge di stabilità 2018), è incrementata di euro 150.000 (missione 09 - programma 01 - titolo 1 – capitolo SC08.7251).
12. Al fine della realizzazione del secondo lotto del Campus universitario di Viale La plaja a Cagliari, attraverso lo strumento del project financing, la dotazione annuale a favore dell'ERSU di Cagliari è incrementata, per l'anno 2021 di euro 1.500.000 e di un importo massimo di euro 3.900.000 per 29 anni a partire dal 2022, con copertura a valere sulla legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari (Missione 04, Programma 04, Titolo 1). Per le finalità del presente comma l'ERSU è autorizzato a porre in essere tutte le procedure necessarie.
13. Ai fini del riconoscimento in favore di ARST SPA delle passività pregresse relative alle annualità 2015, 2016 e 2017, derivanti dalla copertura dei costi sostenuti per la manutenzione delle infrastrutture metrotramviarie di Cagliari e Sassari di proprietà regionale, è autorizzata nell'anno 2018 la spesa complessiva pari a euro 6.300.000 ( Missione 10, Programma 2, titolo 1 SC07.705).
14. Per il proseguimento della manutenzione delle infrastrutture metrotramviarie di Cagliari e Sassari di proprietà regionale è autorizzata la spesa di euro 2.100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (Missione 10, Programma 2, titolo 1 SC07.0616).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

15. È autorizzata nell'anno 2018 la spesa di euro 1.000.000 per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lett. I, della legge regionale n 1 del 1977, e e successive modifiche e integrazioni integrazioni (missione 09 , programma 04, titolo 1, capitolo SC07.0792).
16. La nomina a direttore generale all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (Egas) determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sulla base del trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all' che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
17. È autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 293.000 quale contributo straordinario al Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" di Nuoro, da utilizzare per le relative spese di funzionamento e per la gestione dei servizi bibliotecari (Missione 05, Programma 02 - Titolo 1 cap. SC03.0123).
18. Nella lettera b) del comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) le parole "di enti locali" sono soppresse.
19. È autorizzata, per l'anno 2018 ,la spesa di euro 8.500 a copertura delle spese sostenute per il completamento dell'allestimento delle unità introduttive realizzate nell'ambito del Progetto "Sistema omogeneo di Identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura. Patrimonio culturale". (Missione 05 – Programma 03 – tit. 1- capitolo SC03.5021).
20. Nel comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 11/1/2018 n. 1 (Legge di stabilità 2018), la lett. h), come già modificata dall'articolo 30, comma 2 della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22, è così sostituita:

Per l'anno 2018 e successivi è autorizzata la spesa di euro 150.000 a favore delle emittenti radiofoniche private e locali, per la realizzazione di programmi in lingua italiana; la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente per materia, individua i requisiti dei beneficiari e i criteri per la concessione dei contributi di cui alla presente lettera; sono abrogati l'articolo 28, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni e il comma 22 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2017 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 SC08.7217)."
21. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna", è autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di euro 400.000 (Missione 06 - programma 01, titolo 01 cap. SC05.0849).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

22. Per gli interventi di cui alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 "Norme per lo sviluppo del cinema in sardegna" è autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di euro 100.000 (Missione 05-programma 02-titolo 01 - capitolo SC05.0971).
23. Per far fronte alla spese di costituzione ed avvio della società di cui all'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori servizi forniture), è autorizzata per l'anno 2018 la spesa complessiva di euro 2.000.000 (M10-P5-T3 SCNI). Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte, per l'anno 2018, con quota parte delle risorse registrate in entrata nell'anno 2018 del bilancio regionale (Titolo 3 – Tipologia 30200 –capitolo EC343.022).
24. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 13 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, (legge di stabilità 2018) è autorizzata, per l'anno, 2018, l'ulteriore spesa di euro 60.000 destinata a spese di investimento (missione 05 - programma 02 - titolo 2 cap. NI).
25. L'importo di euro 300.000 di cui al comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 11 gennaio 2018 n. 1 (legge di stabilità 2018) è sostituito con l'importo di euro 365.000. Conseguentemente, alle lettere a) e b) del comma 12 del medesimo articolo 8 gli importi, rispettivamente, di "euro 100.000" e di "euro 200.000", sono sostituiti con gli importi, rispettivamente, di euro "140.000" e di euro "225.000" (Missione 05, Programma 02, Titolo 1 SC08.6960 e Titolo 2, SC08.7214) .
26. Per le finalità di cui all'articolo 33, comma 27 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5 (Legge Finanziaria 2015) e s.m.i è autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di euro 60.000 (Missione 04, Programma 02, Titolo 01, capitolo SC02.0013).
27. Per le finalità di cui all'articolo 33, comma 26 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5 (Legge Finanziaria 2015) e s.m.i è autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di euro 500.000 (Missione 04, Programma 07, Titolo 01, capitolo SC02.0071).

**Art. 6**

**Norma finanziaria**

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli precedenti, si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese riportate nella tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge.
2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza nel bilancio previsionale e di cassa nell'anno 2018, comprese quelle di cui al precedente comma 1, di cui all'allegato n. 1 (Variazioni delle Entrate per Titolo e Tipologia e delle Spese per Missioni, Programmi e Titoli) annesso alla presente legge.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 7

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

**Allegati alla legge:**

1. Tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie).
2. Tabella B – Elenco interventi su opere pubbliche autorizzate con mutuo e cronoprogramma.
3. Allegato n. 1 (Variazioni delle Entrate per Titolo -parte a e Tipologia e delle Spese per Missioni, Programmi e Titoli - parte b).
4. Allegato n. 2 – (allegato del Tesoriere –parte a-b-c).